

Comune di Ragalna



COMUNE DI RAGALNA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. in data

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Regolamenti tributari specifici
- Art. 3 - Limiti dei regolamenti

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Gestione delle entrate

- Art. 4 - Forma di gestione delle entrate
- Art. 5 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

Capo II Denunce e controlli

- Art. 8 - Dichiarazioni e denunce
- Art. 9 - Attività di controllo
- Art. 10 - Conoscenza degli atti
- Art. 11 - Accessi, ispezioni e verifiche
- Art. 12 - Avvisi di accertamento
- Art. 13 - Notificazione degli atti

Capo III Riscossione e rimborsi

- Art. 14 - Riscossione ordinaria
- Art. 15 - Riscossione coattiva
- Art. 16 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Art. 17 - Rimessione in termini
- Art. 18 - Dilazione di pagamento dei crediti arretrati
- Art. 18 bis - Rimborsi
- Art. 19 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

Capo IV Compensazione tra crediti e debiti

- Art. 20 - Compensazione
- Art. 21 - Divieti
- Art. 22 - Dichiarazione di compensazione
- Art. 23 - Controllo delle dichiarazioni

Capo V Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- Art. 24 - Criteri generali
- Art. 25 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari
- Art. 26 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali
- Art. 27 - Limiti di esenzione per rimborsi

Capo VI Sanzioni

- Art. 28 - Criteri generali per la graduazione della sanzione

Art. 29 - Ravvedimento

TITOLO III CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 30 - Contenzioso

Capo I Interpello del contribue nte

Art. 31 - Diritto di interpello

Art. 32 - Presentazione dell'istanza di interpello

Art. 33 - Contenuto dell'istanza di interpello

Art. 34 - Risposta dell'ufficio tributi all'istanza di interpello

Art. 35 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Capo II L'autotutela

Art. 36 - Istituto dell'autotutela. Presupposti

Art. 37 - Ambito ed esercizio del potere
d'autotutela obbligatorio

Art. 38 - Limiti all'esercizio dell'autotutela

Art. 39 - Sospensione degli atti

Capo III Accertamento con adesione

Art. 40 - Istituto dell'accertamento con adesione

Art. 41 - Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 42 - Attivazione del procedimento di definizione

Art. 43 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

Art. 44 - Definizione agevolata dell'invito a comparire

Art. 45 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 46 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

Art. 47 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

Art. 48 - Procura

Art. 49 - Contraddittorio

Art. 50 - Atto di accertamento con adesione

Art. 51 - Modalità di versamento. Rateizzazione

Art. 52 - Perfezionamento dell'adesione

Art. 53 - Effetti della definizione

Art. 54 - Riduzione delle sanzioni

Art. 55 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

Art. 56 - Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute a seguito di rateizzazione

TITOLO IV

Garanzie per il contribuente

Art. 57 - tutela dell'affidamento e della buona fede

**Art. 58 - principio di
proporzionalità nel
procedimento
tributario**

Art. 59 - divieto di bis in idem del procedimento tributario

Art. 60 annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

Art. 61 - nullità degli atti dell'amministrazione comunale

Art. 62 - ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso ed estensione della sua applicazione

Art. 63 - divieto di divulgazione dei dati del contribuente

Art. 64 - norme finali

Art. 65 - entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:
 - ✓ dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
 - ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - ✓ dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.
4. *Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.*
5. *Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
6. *I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.*
- 7.

Art. 2 - Regolamenti tributari specifici

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 3 - Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 -Individuazione delle entrate tributarie e patrimoniali e forma di gestione delle entrate

1. *Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.*
2. *Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.*
3. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
4. La scelta della forma di gestione deve conseguire da una valutazione espressa e basata su apposita documentata relazione, contenente:
 - a) una valutazione circa la convenienza economica della forma di gestione prescelta, effettuata anche mediante comparazione tra le diverse soluzioni gestionali e l'andamento del mercato relativo alla tipologia di servizio considerato;
 - b) un dettagliato piano economico, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi;
 - c) l'indicazione di opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti.
5. E' necessaria una valutazione espressa qualora si intenda:
 - a) passare da una gestione diretta ad una gestione esterna, anche parziale, o viceversa;
 - b) confermare la modalità di gestione esterna in occasione dell'affidamento del servizio mediante procedure ad evidenza pubblica;
 - c) gestire le entrate tramite convenzione, associazione, società *in-house*, ecc.
6. Fatte salve le ipotesi di cui al precedente comma 3, lettera c), l'affidamento a terzi della gestione dell'entrate tributarie deve essere aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa con particolare riguardo per:
 - a) i livelli qualitativi del servizio svolto;
 - b) gli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;
7. In ogni caso l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 5 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale. Con la medesima delibera di nomina sono determinate le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
 - f) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 30;

- g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al capo 3° del titolo III;
- h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;

- l) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.
4. *Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.*

Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.
4. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
5. Il comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 8 - Dichiarazioni e denunce

1. Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale e devono contenere:
 - ✓ l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale;
 - ✓ i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
 - ✓ ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
 - ✓ la firma per sottoscrizione.
2. La dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.
3. L'Ufficio Tributi o eventuale concessionario, è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni o denunce erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni o denunce tempestivamente inviate a comune incompetente, a condizione che esse vengano trasmesse al comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero della riscossione coattiva dei tributi.

Art. 9 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del

contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.

2. All'inizio dell'anno la Giunta Comunale, con l'ausilio e/o su proposta del funzionario responsabile dei singoli tributi, definisce il programma selettivo delle ulteriori attività di controllo da effettuare durante l'anno, tenuto conto di:

- ✓ indicatori di elusione/evasione disponibili;
- ✓ scadenze di legge;
- ✓ capacità operativa dell'Ufficio Tributi;
- ✓ progetti già avviati;
- ✓ disponibilità di banche dati e/o collegamenti con sistemi informativi.

3. Il funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.

4. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare sia progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione che affidamenti in concessione di servizi di riscossione di cui all'art.52 comma 5 lettera b del d.lgs 446/97

Art. 10 - Conoscenza degli atti

1. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, l'Ufficio Tributi o eventuale concessionario, assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale comunicato in sede di avvio del procedimento o desumibile dalle informazioni in possesso del comune ovvero di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'Ufficio Tributi o eventuale concessionario, informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione. E' altresì compito dell'Ufficio Tributi chiedere l'integrazione o la correzione di atti o istanze prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito. L'obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti per i quali non è possibile effettuare il ravvedimento per decorrenza dei termini.

3. L'Ufficio Tributi o eventuale concessionario, non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in possesso del comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni sono acquisiti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

4. Salvo casi di necessità e urgenza, l'Ufficio Tributi, o eventuale concessionario, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'Ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà seguita anche in presenza di un minore rimborso rispetto a quello richiesto.

Art. 11 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi o eventuale concessionario, può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.

2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006, dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.

3. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima presso il domicilio del contribuente.

4. Nella comunicazione di cui al comma 2, ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di

farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.

6. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

Art. 12 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 13 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006
- d) posta elettronica certificata.

2. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero:

- ✓ € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- ✓ € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;
- ✓ € 8,15 per gli atti notificati all'estero.

3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

CAPO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 14 - Riscossione ordinaria

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari e/o concessionari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 15 - Riscossione coattiva

1. *La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.*
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:
 - ✓ mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione.
 - ✓ in proprio dal comune;
 - ✓ da altri soggetti affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili;
3. *La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:*
 - ✓ *avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;*
 - ✓ *ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;*
 - ✓ *cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;*
4. *Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*
5. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto.

Art. 16 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Art. 17 - Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti o alla incertezza della norma.

Art. 18 - Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

1. Su richiesta dell'interessato *che si trova in uno stato temporaneo di difficoltà comprovata e documentata* difficoltà di ordine economico e/o sociale *che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.* può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate:
 - 12 rate mensili o 4 rate trimestrali o 6 rate bimestrali per importi fino a € 1.500,00;
 - 24 rate mensili o 8 rate trimestrali o 12 rate bimestrali per importi da 1500,01 fino a € 5.000,00;
 - 48 rate mensili o 16 rate trimestrali o 24 rate bimestrali per importi superiori a € 5.000,01.

1. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
2. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate, mensili, bimestrali o trimestrali in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi nella misura prevista dall'articolo 19, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.
3. Qualora il credito sia superiore a € 5000,00, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del d.Lgs. n. 385/1993, per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata :
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione a meno che non effettui il ravvedimento entro la scadenza della rata successiva;
 - b) l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata;
 - c) il credito non può più essere rateizzato.
5. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - ✓ qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
 - ✓ qualora siano stati emessi i relativi ruoli;
 - ✓ qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.
6. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:
 - ✓ dall'articolo 51 del presente regolamento, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
 - ✓ **dall'articolo 45, comma 3, del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.**

Art. 18 bis - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) la somma richiesta a rimborso;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) la firma per sottoscrizione.
3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.
4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso,

procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 15,00 (quindici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 15,00 (quindici/00).

Art. 19 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

CAPO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Art. 20 - Compensazione

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto:

- ☐ eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale);
- ☐ eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione orizzontale).

2. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 21 - Divieti

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:

- ✓ tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
- ✓ tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
- ✓ intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- ✓ somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

Art. 22 - Dichiarazione di compensazione

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:

- a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
- c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con sui sono state richieste.

Art. 23 - Controllo delle dichiarazioni

1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

CAPO V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 24 - Criteri generali

1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dei tributi comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva, o rimborso da parte del comune.
2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.
3. In caso di operatività dei limiti fissati nei regolamenti di ogni singolo tributo il contribuente è esonerato dall'obbligo di versamento e l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. In mancanza di previsione dei limiti dei crediti stabiliti dai singoli tributi il limite di esenzione è pari ad € 15,00.

Art. 25 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 15,00.
2. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, il limite di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta e per ciascun tributo è ridotto a € 12,00.
3. Se l'importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1 e 2, si fa luogo all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, per l'intero ammontare.

Art. 26 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.

1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - ✓ spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
 - ✓ consistenza della massa attiva;
 - ✓ tempi per ottenere il pagamento;
 - ✓ profili di rischio di una eventuale azione legale.
2. E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:
 - a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 500,00;
 - b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.
3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

Art. 27 - Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo, è inferiore ai seguenti limiti:

- a) € 30,00 per rimborsi spettanti per un singolo periodo d'imposta;
- b) € 10,00 per rimborsi spettanti più periodi d'imposta.

2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare spettante.

CAPO VI - SANZIONI

Art. 28 - Criteri generali per la graduazione della sanzione

1. A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall'art. 7 del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il funzionario responsabile del tributo, nel determinare la sanzione, si attiene ai seguenti criteri di massima:

- a) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire della facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
- b) graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, ovvero per violazioni ripetute nel tempo;
- c) graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria;
- d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.

2. Spetta in ogni caso al funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico- sociali e ai suoi precedenti fiscali).

3. Nell'atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.

Art. 29 - Ravvedimento

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 5, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ad integrazione di quanto ivi previsto, la sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:

- a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
- b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
- c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
- d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 30 - Contenzioso

1. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
 - c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
2. Su proposta del funzionario responsabile del tributo, la Giunta Municipale dell'ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.
3. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

CAPO I – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 31 - Diritto di interpello

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 e 11 della legge n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Art. 32 - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 24. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Mazara del Vallo; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.

3. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 28.

4. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:

a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;

b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via

telematica attraverso PEC.

6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 33 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza e la chiara formulazione del quesito;
 - c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - d) l'indicazione del domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
 - e) la firma per sottoscrizione.

2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.

3. Sono considerate inammissibili le istanze che

a) prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difforni dalle previsioni normative incontrovertibili.

b) *ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;*

c) *verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

d) *il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.*

Art. 34 - Risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante mezzi telematici come la pec.

2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata o inoltrata a ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

4. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Ufficio Tributi può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del comune. L'Ufficio tributi deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 1, l'avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

5. Qualora la questione sottoposta ad interpello sia già stata affrontata e risolta mediante circolare, risoluzione, istruzioni o nota da parte dell'Ufficio Tributi o da parte dell'amministrazione finanziaria, l'Ufficio Tributi comunica al contribuente gli estremi del documento che riporta la soluzione al quesito e la conseguente

inammissibilità dell'istanza.

6. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al successivo art. 35.

Art. 35 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

2. Nel caso in cui non pervenga al contribuente istante alcuna risposta all'istanza di interpello entro il termine previsto all'articolo 34, comma 1, si intende che l'Ufficio Tributi concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

3. Qualora, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente che è tenuto, pertanto, ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

CAPO II - L'AUTOTUTELA

Art. 36 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.

2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 37 - Ambito ed esercizio del potere d'applicazione dell'autotutela obbligatorio

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo.

2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

3. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al titolare del potere sostitutivo.

5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

6. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'agente di riscossione per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7-. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico *e di calcolo*;
- c) errore sul presupposto del tributo *e sulla sua individuazione*;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti *ed erroneamente contestati*;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

- *Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.*
- *Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

8. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi oggetto dell'annullamento superi € 5000,00, l'annullamento è sottoposto al preventivo parere dell'organo di revisione.

Art. 37 – bis Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. *Fuori dei casi di cui all'articolo 26, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.*
2. *Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*
3. *Si applica il comma 3 dell'articolo 26.*
4. *Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.*
5. *La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.*
6. *All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.*
7. *Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:*
 - a) *realizzare l'interesse pubblico;*
 - b) *ripristinare la legalità;*
 - c) *ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;*
 - d) *migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.*
8. *Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.*
9. *Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.*
10. *Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute.*

Art. 38 - Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:
 - ✓ per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - ✓ per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

Art. 38 bis Principio del contraddittorio

1. *Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.*
2. *Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.*
3. *Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:*
 - a) *atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Punto Fisco;*
 - b) *atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali*

- conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;*
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;*
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;*
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;*
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;*
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai precedenti articoli 26 e 27;*
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.*
- 4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.*
 - 5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.*
 - 6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.*
 - 7. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili e gli immobili dichiarati esenti degli enti non commerciali ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.*
 - 8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:*
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;*
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;*
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;*
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;*
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.*
 - 9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.*
 - 10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.*
 - 11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*

Art. 39 - Sospensione degli atti

- 1.** Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, può sospendere gli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
- 2.** La sospensione è concessa su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, mediante provvedimento motivato da comunicare al contribuente e, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la riscossione, al competente concessionario, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) obiettive condizioni di incertezza della pretesa tributaria avanzata;
- b) danno grave e irreparabile che deriverebbe al contribuente dalla esecuzione dell'atto.

3. Qualora ricorrano particolari circostanze che pongano in pericolo la riscossione dell'atto, la sospensione viene concessa previa prestazione di idonea garanzia, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, pari all'importo individuato nell'atto medesimo e di durata pari a quella della sospensione.

4. La sospensione dell'atto cessa:

- a) con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza di giudizio;
- b) con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso o di non impugnabilità dell'atto.

5. Il comune rimborsa integralmente il costo sostenuto per la prestazione della garanzia nel caso in cui l'atto venga annullato totalmente ovvero nel caso in cui la pretesa tributaria venga ridotta ad un importo per il quale non era previsto l'obbligo della garanzia.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 40 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal d.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli *articoli del presente regolamento sia per gli avvisi di accertamento e rettifica per i quali non si applica il contraddittorio, sia per quelli per i quali si applica*

- 2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.
- 3. *Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.*

Art. 41 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti *di contestazione di omissioni o infedeltà di adempimenti dichiarativi* e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la *determinazione del tributo*.
- *L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.*

3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 42 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 43 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire.
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
 - ✓ il tributo;
 - ✓ i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - ✓ gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - ✓ le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al successivo articolo 44;
 - ✓ il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 30 giorni dalla notifica dell'invito.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. *La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.*

Art. 44 – Definizione agevolata all'invito a comparire

1. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui all'articolo 43, comma 2, mediante comunicazione all'Ufficio tributi e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte secondo quanto previsto all'articolo 51, comma 2, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 54 è ridotta alla metà.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 2 dell'articolo 43 deve essere effettuato con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, senza prestazione delle garanzie previste dall'articolo 51, comma 3, in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno

successivo al versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute l'Ufficio tributi provvede alla riscossione coattiva a titolo definitivo delle predette somme.

Art. 45 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 43¹², qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla *Corte di Giustizia Tributaria*, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Art. 46 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'articolo 41¹³, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

Art. 47 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;
3. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec, o certificazione tracciata notificata;

Art. – 48 - Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fase del procedimento da un proprio procuratore speciale.
2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, regolarmente autenticata. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.

3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 49 - Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.

2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.

4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 50 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 51 - Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

A richiesta dell'interessato e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2 0 0,00 è ammesso il pagamento rateale con un massimo di:

•
12 rate mensili o 4 rate trimestrali o 6 rate bimestrali per importi fino a € 1.500,00;

•
24 rate mensili o 8 rate trimestrali o 12 rate bimestrali per importi da 1500,01 fino a € 5.000,00;

48 rate mensili o 16 rate trimestrali o 24 rate bimestrali per importi superiori a € 5.000,01.

2. il contribuente, per la rateizzazione, per somme superiori a € 5.000,00 è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Art. 52 - Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia quando dovuta.

2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Art. 53 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 52, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:

- ✓ definizione riguardante accertamenti parziali;
- ✓ sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 54 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 55 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:

- ✓ versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
- ✓ mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
- ✓ mancata prestazione della garanzia.

2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1 l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione.

3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione, il funzionario responsabile invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di dieci giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

- a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
- b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione;
- c) dichiarazione con la quale il contribuente riafferma la volontà di aderire all'accertamento con adesione.

4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'adesione, con la conseguenza che:

- l'ufficio è legittimato alla notifica dell'avviso di accertamento, in caso di procedimento attivato d'ufficio;
- la pretesa tributaria formalizzata nell'avviso di accertamento originariamente notificato torna ad essere pienamente efficace e le relative somme saranno rimosse coattivamente.

Art. 56 - Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute a seguito di rateizzazione

1. L'Ufficio Tributi invita il contribuente alla regolarizzazione di irregolarità riscontrate nel versamento delle singole rate dovute a seguito di rateizzazione, dipendenti da:

- a) mancata effettuazione del versamento della rata entro il termine previsto;
- b) versamento della rata in misura inferiore a quella dovuta;
- c) tardivo versamento della rata rispetto al termine di scadenza stabilito.

2. La regolarizzazione avviene mediante versamento delle eventuali somme ancora dovute, della sanzione del 30% di cui all'articolo 13 del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del pagamento. Con la comunicazione viene fornito un congruo termine per adempiere, comunque non inferiore a 20 giorni. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione entro il termine previsto, si provvederà all'escussione della garanzia prestata ed alla irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d.Lgs. 8 dicembre 1997, n. 471, nonché alla riscossione coattiva delle somme dovute.

--

TITOLO IV

GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE

Art. 57

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. *I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.*
2. *Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.*
3. *Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.*

Art. 58

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. *Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.*
2. *In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.*
3. *Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*

Art. 59

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. *Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.*
2. *Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale (è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed oggetti impositivi differenti in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune).*

Art. 60

Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. *Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.*
2. *Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.*
3. *La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.*

Art. 61
Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

TITOLO V
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 62
**Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso e
estensione della sua applicazione**

1. La sanzione è ridotta:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;*
- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;*
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;*
- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;*
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;*
- f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.*

2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oltre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. Per le entrate, diverse da quelle tributarie, quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 63

Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. *Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.*
2. *E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.*

-

Art. 64 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- ✓ la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- ✓ il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- ✓ il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- ✓ i decreti legislativi 18 Dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ✓ i decreti legislativi nn. 156 e 158 del 24 Settembre 2015;
- ✓ ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 65 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera.